

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori MANCINO, RUFFILLI, MAZZOLA, BAUSI,
RUFFINO, PINTO, ACQUARONE, GALLO, DI LEMBO, COCO, VITALONE,
LIPARI, VENTURI, GUZZETTI, BOSCO e DONATO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 OTTOBRE 1987

Costituzione dell'organo di autogoverno della Corte dei conti

ONOREVOLI SENATORI. — Come è noto, il Governo nel 1985 si fece promotore di un disegno di legge, ora decaduto, con il quale provvedeva a delineare un nuovo ordinamento della Corte dei conti, disciplinandone funzioni e strutture per renderle più consone all'attuale assetto costituzionale e più idonee a rispondere ad esigenze emergenti nella nuova realtà politica e sociale del paese.

Nell'ambito di quel disegno di legge assume significativa centralità la rifondazione del Consiglio di presidenza, che, nella sua attuale costituzione e nelle sue attribuzioni, non risponde più, in modo palese, al parametro costituzionale.

In particolare la Corte dei conti è l'unico istituto dell'ordinamento giurisdizionale privo

di un organo elettivo che rappresenti la magistratura e, quindi, non in grado di garantire la posizione di *status* del magistrato e, soprattutto, la sua indipendenza all'interno e all'esterno dell'organizzazione.

Una tale situazione ha trovato conferma nelle numerose questioni di costituzionalità sollevate nei riguardi di norme del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, riguardanti la nomina e la composizione del Consiglio di presidenza.

Di recente è, poi, intervenuta la sentenza della Corte costituzionale n. 230 del 5 giugno 1987, che ha posto in rilievo che, quanto all'organo di governo, non è garantita, allo stato, l'indipendenza e l'autonomia della Corte dei conti e dei suoi magistrati, pur riman-

dando al legislatore ordinario il compito di riportare detta istituzione nell'area della Costituzione.

Sempre di recente il TAR del Lazio, sezione I, con decisione n. 1148 del 10 giugno 1987, ha dichiarato la illegittimità dell'articolo 38 del regolamento del 2 luglio 1913, che stabilisce la composizione del Consiglio di presidenza.

Le recentissime vicende giurisdizionali sopracitate hanno determinato una sostanziale ingovernabilità dell'istituto e richiedono, come suggerito dalla Corte costituzionale stessa, una pronta risposta a livello normativo.

Uno stralcio delle norme già contenute nel disegno di legge governativo è da riproporre, salvo modifiche di poco conto, in quanto esse presentano soluzioni già approfondite e adeguatamente valutate.

Per la composizione dell'organo si propone, per evidenti ragioni di omogeneità, una solu-

zione che ripete sostanzialmente quella adottata per il Consiglio di Stato.

È stato aggiunto l'articolo 11, con il quale si intende eliminare una sperequazione esistente tra le magistrature amministrative.

La situazione attuale è infatti caratterizzata da una regolamentazione delle carriere che consente ai magistrati dei tribunali amministrativi regionali di accedere alla qualifica di consigliere in tempi notevolmente più ridotti rispetto a quelli previsti per i magistrati della Corte dei conti.

Si prevede, quindi, l'estensione ai referendari e primi referendari della Corte dei conti della progressione in carriera stabilita per le stesse qualifiche dei tribunali amministrativi regionali, realizzando in questo modo un allineamento tra le due magistrature che risponde a quei principi di perequazione che hanno ispirato la normativa contenuta nella legge n. 425 del 1984.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Composizione del consiglio di presidenza)

1. Il Consiglio di presidenza della Corte dei conti è costituito con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

2. Esso è composto:

a) dal presidente della Corte dei conti, che lo presiede;

b) dal procuratore generale della Corte dei conti;

c) dal presidente di sezione più anziano;

d) da dieci magistrati eletti, ripartiti tra le qualifiche di presidente di sezione, consigliere, vice procuratore generale, primo referendario e referendario in proporzione alla rispettiva effettiva consistenza numerica quale risulta dal ruolo alla data del 1° gennaio dell'anno di costituzione o rinnovo dell'organo.

3. All'elezione dei componenti di cui alla lettera d) del comma 2 partecipano tutti i magistrati con voto personale, segreto e diretto.

4. I componenti elettivi durano in carica tre anni e non sono rieleggibili per più di una volta.

5. I membri eletti che nel corso del triennio perdono i requisiti di eleggibilità di cui al successivo articolo 2 o cessano per qualsiasi causa dal servizio sono sostituiti, per il restante periodo, dai magistrati appartenenti alla corrispondente categoria che seguono. Gli eletti per il numero dei suffragi raccolti.

6. Le funzioni di vice presidente sono attribuite al componente più anziano nella qualifica tra i magistrati di cui alle lettere c) e d) del comma 2. Il vice presidente sostituisce il presidente tutte le volte che questi sia assente o impedito.

7. Le funzioni di segretario sono svolte dal magistrato meno anziano.

8. Le funzioni di relatore per ciascun affare in trattazione presso il Consiglio di presidenza

sono esercitate da uno dei suoi componenti designato, di volta in volta, dal presidente.

9. Il Consiglio di presidenza determina i criteri e le modalità relative alla pubblicità degli atti. I magistrati hanno comunque diritto di estrarre copia degli atti che li riguardano.

Art. 2.

(Ineleggibilità)

1. Non sono eleggibili al Consiglio di presidenza i magistrati che, al momento della indizione delle elezioni, si trovino in posizione di fuori ruolo per assolvere funzioni non d'istituto.

2. Non possono essere eletti componenti del Consiglio di presidenza, e sono altresì esclusi dal voto, i magistrati ai quali sia stata inflitta, a seguito di giudizio disciplinare, una sanzione più grave dell'ammonimento.

3. Sono tuttavia eleggibili, ed hanno altresì diritto al voto, i magistrati sottoposti a censura, quando, dalla data del relativo provvedimento, siano trascorsi almeno cinque anni ed essa non sia stata seguita da altra sanzione disciplinare.

Art. 3.

(Elezioni del Consiglio di presidenza e proclamazione degli eletti)

1. Per l'elezione dei componenti del Consiglio di presidenza, di cui alla lettera *d*) dell'articolo 1, è istituito presso la Corte dei conti in Roma un unico ufficio elettorale, nominato dal presidente della Corte dei conti, composto da un presidente di sezione che lo presiede, nonchè dai due consiglieri più anziani nella qualifica in servizio presso la Corte stessa.

2. Le elezioni hanno luogo entro i due mesi antecedenti la scadenza del precedente consiglio e sono indette con decreto del presidente della Corte dei conti, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* almeno trenta giorni prima della data stabilita. Esse si svolgono in un giorno festivo dalle ore 9 alle ore 21. In sede di prima applicazione le elezioni hanno luogo

entro trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

3. Ciascun elettore ha facoltà di esprimere un numero di preferenze non superiore alla metà più uno dei componenti da eleggere. Sono nulli i voti espressi oltre tale numero.

4. Le schede devono essere preventivamente controfirmate dai componenti dell'ufficio elettorale e devono essere riconsegnate chiuse dall'elettore.

5. Ultimate le votazioni, l'ufficio elettorale procede immediatamente allo spoglio delle schede e proclama eletti i magistrati che, nell'ambito di ciascuna categoria, hanno riportato il maggior numero di voti; a parità di voti, è eletto il più anziano di età.

Art. 4.

(Contestazioni e reclami)

1. L'ufficio elettorale decide a maggioranza sulle contestazioni sorte durante le operazioni di voto, nonchè su quelle relative alla validità delle schede, dandone atto nel verbale delle operazioni elettorali.

2. I reclami relativi alla eleggibilità e alle operazioni elettorali vanno presentati al Consiglio di presidenza e debbono pervenire alla segreteria di quest'ultimo entro il quindicesimo giorno successivo alla proclamazione dei risultati. Essi non hanno effetto sospensivo.

3. Il Consiglio di presidenza decide sui reclami nella sua prima adunanza.

Art. 5.

(Scioglimento del Consiglio di presidenza)

1. Il Consiglio di presidenza, qualora ne sia impossibile il funzionamento, è sciolto con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Le nuove elezioni sono indette entro trenta giorni dalla data del decreto di scioglimento.

Art. 6.

(Validità delle deliberazioni e convocazione del Consiglio di presidenza)

1. Per la validità delle riunioni del Consiglio di presidenza è necessaria la presenza di almeno due terzi dei componenti.

2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza e a voto palese; in caso di parità, prevale il voto del presidente.

3. Il Consiglio di presidenza delibera a scrutinio segreto sui provvedimenti riguardanti le persone e lo stato giuridico dei magistrati. Delibera altresì a scrutinio segreto su richiesta di almeno otto componenti presenti.

4. Il Consiglio di presidenza è convocato dal presidente o, in sua assenza, dal vice presidente, anche su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

Art. 7.

(Attribuzioni del Consiglio di presidenza)

1. Il Consiglio di presidenza verifica i titoli di ammissione dei componenti elettivi e decide sui reclami attinenti alla loro elezione; disciplina il proprio funzionamento con regolamento interno da approvarsi con la maggioranza dei due terzi dei componenti.

2. Esso delibera:

a) sulle piante organiche del personale di magistratura e di quello amministrativo nonché sulla consistenza minima del personale di ciascun ufficio;

b) sull'organizzazione ed il funzionamento degli organi e dei servizi di istituto, sentito il consiglio di amministrazione per quanto concerne questioni relative al personale amministrativo;

c) sulle assunzioni in magistratura e sulla designazione dei componenti delle relative commissioni di esame;

d) sulle promozioni e su ogni altra questione concernente lo stato giuridico dei magistrati;

e) sulle assegnazioni a sedi, funzioni ed uffici e sui trasferimenti dei magistrati in base a criteri oggettivi predeterminati dallo stesso

Consiglio, in modo che sia anche consentito l'avvicendamento dei magistrati tra le funzioni di controllo, quelle giurisdizionali e le altre previste dalla legge. I criteri sono resi pubblici con ordinanza del presidente della Corte;

f) sulla designazione per il conferimento di incarichi a magistrati, sull'attribuzione di incarichi e sulle autorizzazioni ad accettare gli incarichi, inclusa la partecipazione a commissioni esterne di esame, nei limiti previsti dalla legge, tenendo presenti le incompatibilità derivanti dalle funzioni in atto svolte ed in modo da assicurare una equa distribuzione degli incarichi e dei relativi compensi;

g) sui criteri per la composizione delle sezioni riunite, delle sezioni giurisdizionali e di controllo, nonché per la determinazione del calendario delle udienze e delle adunanze;

h) sulle sanzioni disciplinari a carico dei magistrati, nella composizione prevista dal successivo articolo 8;

i) sul collocamento fuori ruolo dei magistrati;

l) sullo schema di bilancio di previsione;

m) su ogni altra materia ad esso attribuita dalla legge.

3. Il Consiglio esprime altresì parere sulla nomina del presidente della Corte dei conti, del procuratore generale, del segretario generale e dei consiglieri di scelta governativa, nonché su qualsiasi affare indicato dalla legge o sottopostogli dal presidente della Corte.

4. I provvedimenti riguardanti lo stato giuridico dei magistrati e quelli aventi ad oggetto le piante organiche del personale di magistratura sono adottati, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, con decreto del Presidente della Repubblica.

5. I provvedimenti aventi ad oggetto le piante organiche del personale di segreteria ed ausiliario della Corte dei conti, nonché quelli aventi ad oggetto il collocamento fuori ruolo dei magistrati sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; in tutti gli altri casi i provvedimenti sono adottati con decreto del presidente della Corte dei conti.

6. Il Consiglio di presidenza può disporre ispezioni sul funzionamento degli uffici della Corte dei conti, affidandone l'incarico ad uno dei suoi componenti.

Art. 8.

(Composizione del Consiglio di presidenza costituito in sezione di disciplina)

1. Salve le disposizioni dei successivi articoli, per quanto attiene ai provvedimenti disciplinari e al relativo procedimento, ai magistrati della Corte dei conti si applicano, in quanto compatibili, le norme dettate in materia dall'ordinamento giudiziario per i magistrati ordinari, intendendosi sostituito alla sezione disciplinare il Consiglio di presidenza costituito in sezione di disciplina.

2. Il Consiglio di presidenza costituito in sezione di disciplina è composto:

a) dal presidente della Corte dei conti, che lo presiede;

b) da otto magistrati ripartiti tra le qualifiche di presidente di sezione, di consigliere, di vice procuratore generale, di primo referendario e referendario, in proporzione alla rispettiva consistenza numerica quale risulta dal ruolo alla data del 1° gennaio di ciascun anno.

3. Detti magistrati sono i più anziani di ciascuna qualifica eletti nel Consiglio di presidenza.

4. In caso di assenza o impedimento, il presidente è sostituito dal vice presidente del Consiglio di presidenza.

5. Le funzioni di segretario della sezione di disciplina sono assolve dal componente meno anziano nella qualifica di referendario della sezione stessa.

Art. 9.

(Titolarità dell'azione disciplinare ed istruttoria del procedimento)

1. Il procedimento disciplinare è promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal presidente della Corte dei conti o dal procuratore generale presso la Corte dei conti, che esercita le funzioni di pubblico ministero presso il Consiglio di presidenza costituito in sezione di disciplina.

2. Il Consiglio di presidenza, costituito in sezione di disciplina, nel termine di dieci giorni dal ricevimento della richiesta di apertura del procedimento disciplinare, affida ad una commissione composta da tre dei suoi componenti l'incarico di procedere agli accertamenti preliminari da svolgere entro trenta giorni.

3. Sulla base delle risultanze emerse, nei successivi trenta giorni, la sezione di disciplina provvede a contestare i fatti al magistrato con invito a presentare, entro trenta giorni, le sue giustificazioni, a seguito delle quali, ove non ritenga di archiviare gli atti, incarica la commissione prevista dal comma 2 di procedere all'istruttoria, che deve essere conclusa entro novanta giorni, con deposito dei relativi atti presso la segreteria del Consiglio di presidenza costituito in sezione di disciplina. Delle deliberazioni deve essere data immediata comunicazione agli interessati.

Art. 10.

(Conclusioni del procedimento disciplinare)

1. Il presidente del Consiglio di presidenza, costituito in sezione di disciplina, fissa, con decreto, per la discussione davanti alla sezione, una data ricadente non oltre il novantesimo giorno dalla scadenza del termine assegnato per il completamento dell'istruttoria a norma del comma 3 dell'articolo 9. Il decreto va notificato almeno quaranta giorni prima all'interessato, il quale può prendere visione ed estrarre copia degli atti e depositare le sue difese non oltre dieci giorni prima della discussione.

2. Nella seduta fissata per la trattazione orale il componente più anziano della commissione di cui al comma 2 dell'articolo 9 svolge la relazione. Il magistrato inquisito ha per ultimo la parola ed ha facoltà di farsi assistere o rappresentare da altro magistrato.

3. La sezione di disciplina delibera a maggioranza di voti e con la presenza di tutti i componenti.

4. Per le forme e gli effetti dei provvedimenti disciplinari si applicano le disposizioni dell'ordinamento giudiziario.

Art. 11.

*(Progressione in carriera dei referendari
e primi referendari)*

1. I referendari, compiuto il periodo di effettivo servizio di anni quattro nella qualifica, conseguono, secondo l'ordine di ruolo e previo giudizio di idoneità espresso dal Consiglio di presidenza, la nomina a primo referendario, con effetto dalla data di compimento dell'anzianità suddetta.

2. I primi referendari, compiuto il periodo di effettivo servizio di anni quattro nella qualifica, conseguono, secondo l'ordine di ruolo e previo giudizio di idoneità espresso dal Consiglio di presidenza, la nomina a consigliere o vice procuratore generale, con effetto dalla data di compimento dell'anzianità suddetta.

3. Ai magistrati della Corte dei conti, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, sono attribuite la qualifica di primo referendario, dopo due anni di effettivo servizio, e la qualifica di consigliere o di vice procuratore generale dopo quattro anni di complessivo servizio, secondo i criteri e le modalità di cui ai commi 1 e 2.

4. I magistrati in servizio che, nella qualifica o livello stipendiale attribuiti ai sensi dei commi precedenti, conseguono o conseguiranno una progressione economica inferiore a quelle che hanno o che avrebbero raggiunto in base alla normativa precedentemente in vigore, hanno diritto al conferimento di classi di stipendio o aumenti periodici necessari per assicurare quest'ultima progressione economica.